



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 5 del 16-04-2020

Reg. Gen. 11 del 16-04-2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EMERGENZA SANITARIA COVID 19 MISURE DI CONTENIMENTO- DIVIETO ABBRUCIAMENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

- Rilevato il permanere di condizioni che espongono a grave rischio la popolazione presente sul territorio comunale in relazione all'epidemia da COVID-19 ;
- Visti i DPCM susseguitisi al fine di disporre misure per il contenimento del contagio;
- Viste le ordinanze del presidente della regione Liguria;
- Vista la nota di Regione Liguria, Dipartimento di Agricoltura, Turismo, Formazione e lavoro del 27.03.2020 prot. n. PG/2020/111009, a cui è seguita, ulteriore nota del 02.04.2020 prot. n. PG/2020 /116787, riguardo la "Prevenzioni Incendi boschivi", che invita all'assunzione di "ogni misura utile per non gravare sul sistema di soccorso e assistenza alla popolazione, a causa di evitabili interventi di spegnimento degli incendi boschivi , spesso derivanti dall'attività umana" e, pur richiamando l'art.44 bis della L.R.L. n. 4/1999, esplicita come "in questo periodo vi possono essere situazioni di maggiore pericolo di innesco di incendi boschivi, determinate da condizioni microclimatiche che interessano aree comunali o sub comunali , in relazione alle realtà vegetazionali e antropiche ivi presenti" e di conseguenza invita esplicitamente i sindaci liguri all'adozione di misure restrittive e in particolare all'adozione di " ordinanze che vietino l'accensione di fuochi per l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali e di ogni altro fuoco che possa determinare un potenziale innesco di incendio boschivo, che implicherebbe l'intervento di spegnimento da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Volontariato antincendio boschivo " allo scopo di "evitare anche la circolazione e la promiscuità del personale addetto, che potrebbe favorire la diffusione del virus Covid-19 sul territorio o causare infortuni anche gravi, con la necessità di ricorrere alle strutture sanitarie impegnate nella gestione dell'emergenza";
- Vista la nota del WWF italia , n.s. prot. n. 4017 del 30.03.2020, che condivide l'invito espresso dalla Regione Liguria di cui sopra, evidenziando in più come " le condizioni e le previsioni meteo confermerebbero il perdurare di uno stato di carenza di precipitazioni e conseguente secchezza del suolo e della vegetazione , con il forte rischio di innesco di nuovi incendi boschivi soprattutto in caso di giornate con ventilazione moderata e continua assenza di precipitazioni";
- Considerato l'impegno dei Vigili del Fuoco e delle altre Forze dell'Ordine al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
- Considerato che i volontari della Squadra Antincendio Boschivo sono impegnati quotidianamente nelle operazioni di servizio e assistenza alla popolazione;
- Visto l'art.50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Per quanto sopra esposto e considerato

ORDINA

A far data da giovedì 16 Aprile 2020 fino a data da destinarsi, salvo diverse successive disposizioni:

- 1. L'assoluto divieto di ogni pratica di abbruciamento dei residui vegetali dalle ore 7,30 del mattino alle ore 4,59 del mattino successivo;**
2. Tale divieto si estende agli operatori agricoli professionali , aziende e coltivatori diretti, manutentori del verde di giardini ed orti privati, cittadini che mantengono in proprio i fondi agricoli ed i giardini;
- 3. E' consentito** l'abbruciamento dei residui vegetali dalle ore 5:00 alle ore 7:29 del mattino, dal lunedì al sabato;
4. L'accensione di braci per la cottura degli alimenti è consentita esclusivamente all'interno di cortili o pertinenze delle abitazioni in strutture idonee e lontano da alberi, prati, siepi ed altri elementi anche non naturali facilmente incendiabili, altrimenti è vietata;

AVVERTE

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis della L. 267/2000 nonché segnalazione d'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento , chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

DISPONE

- Che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune , sul sito internet e che venga data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione;
- Che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura della Spezia e alla Locale Stazione Carabinieri e alla Stazione Carabinieri Forestale di Sarzana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Daniele Montebello

Copia di atto e certificato firmati digitalmente